

Quesito 5:

Con riferimento al paragrafo 7.3 punto 1 del disciplinare di gara “requisiti economico-finanziari”, si chiede di chiarire se il fatturato globale per servizi di verifica possa comprendere oltre al fatturato per servizi di verifica di progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, anche il fatturato relativo ad altri servizi di verifica non effettuati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come ad esempio:

- Verifiche sulla progettazione delle opere ai sensi di altre legislazioni applicabili;
- Verifiche sulla esecuzione delle opere ai sensi di altre legislazioni applicabili;
- Verifiche su prodotti e componenti per le costruzioni ai sensi di altre legislazioni applicabili;
- Verifiche sui servizi ai sensi di altre legislazioni applicabili;
- Verifiche sull’iter di finanziamento per le costruzioni ai sensi di altre legislazioni applicabili.

Risposta:

Il par. 7.3 punto 1 del disciplinare, ai fini della dimostrazione dei "requisiti economico-finanziari", richiede il possesso di fatturato globale per servizi di verifica. Deve ritenersi che il riferimento si riferisca a servizi di verifica resi nello specifico settore oggetto di gara e, pertanto, a servizi di verifica di progetti afferenti lavori pubblici. Sempre per il principio di analogia, tali servizi devono essere compiuti ai sensi dell'art 26 D.Lgs 50/2016, fatta salva l'applicabilità di analoghe legislazioni di altri Stati membri.